SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

682ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 31803

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 31804

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2406 e di procedura d'urgenza per i disegni di legge n. 2302 e n. 2303 31804

Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente 31823

Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione 31803

Presentazione di relazioni 31803

Trasmissione 31803

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » **(2247-Urgenza)** (Approvazione nel testo coordinato):

ALBERTI, *relatore* . . . . . *Pag.* 31822
JERVOLINO, *Ministro della sanità* 31823

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » **(2125-bis)**, *d'iniziativa dei deputati Beltrame ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri (In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 1962; dal Senato, nella seduta del 24 ottobre 1962 - In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 12 dicembre 1962* (Discussione):

BATTAGLIA 31806
MEDICI, *Ministro senza portafoglio* . . . 31806

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

NENCIONI . . . . . *Pag.* 31808
PAGNI, *relatore* 31805, 31813
PELLEGRINI 31809
SOLARI 31809
VALLAURI 31812

INTERROGAZIONI:

Annunzio 31823

REGOLAMENTO DEL SENATO:

Proposte di modificazioni (**Doc. 103**) (Discussione e approvazione):

SCHIAVONE, *relatore* . . . . . *Pag.* 31813

Votazione a scrutinio segreto . . . 31816, 31823

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE 31823

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato » (2399-*B*) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (2465).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha deferito alla deliberazione della Commissione stessa il disegno di legge:

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero » (2362), d'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri, già deferito alla detta Commissione per il solo esame.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Ferretti sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961 » (2302);

dal senatore Cingolani sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958 » (2303).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saran-

no iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Ordinamento della professione di giornalista » (2374);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze Armate » (2196);

« Riscatto servizi militari » (2355);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio » (1545), d'iniziativa dei deputati Alpino ed altri;

« Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione » (2301), d'iniziativa dei senatori Mott e Spagnolli;

« Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane » (2309), d'iniziativa del deputato Castellucci;

« Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara » (2364), d'iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa ed altri;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas » (1889), d'iniziativa del senatore Ottolenghi.

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2406 e di procedura d'urgenza per i disegni di legge nn. 2302 e 2303

C A L E F F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L E F F I . Mi onoro, signor Presidente, di chiederle di proporre la discussione con procedura urgentissima del disegno di legge 2406 sulla ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per gli indennizzi agli ex deportati. Nello stesso tempo la pregherei di proporre anche la procedura di urgenza per i disegni di legge 2302 e 2303, concernenti rispettivamente la ratifica dell'accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina e la ratifica della convenzione internazionale concernente la discriminazione in materia di impiego, già approvati dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il disegno di legge per il quale il senatore Caleffi ha chiesto l'adozione della procedura urgentissima è di indubbia importanza morale e politica; mi pare quindi che la proposta del senatore Caleffi possa essere accettata

F E N O A L T E A . In qualità di relatore sul disegno di legge n. 2406, sono pienamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Non facendosi obiezioni, le proposte del senatore Caleffi si intendono allora approvate

Discussione del disegno di legge costituzionale: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » (2125-bis), d'iniziativa dei deputati Beltrame ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 1962; dal Senato, nel-*

la seduta del 24 ottobre 1962 - In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 12 dicembre 1962)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » d'iniziativa dei deputati Beltrame ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri; approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1962 e dal Senato nella seduta del 24 ottobre 1962; approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 12 dicembre 1962.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P A G N I , *relatore*. Prendo atto che non vi sono oratori iscritti a parlare e questo conferma ciò che ho sostenuto nella relazione scritta, cioè che dall'ottobre ad oggi non si sono verificati fatti nuovi che abbiano determinato nuove considerazioni da addurre nella discussione. E non poteva essere altrimenti, dopo l'ampio dibattito svoltosi alla Camera dal 19 giugno al 24 luglio prima, e dal 4 al 12 dicembre poi, ed in quest'Aula dal 10 al 24 ottobre dello scorso anno.

Non dovrò pertanto dilungarmi nel mio discorso di replica, tanto più che a molte possibili osservazioni ho già preliminarmente risposto nella relazione scritta, che ho avuto l'onore di presentare a questa Assemblea, a nome della 1ª Commissione. In essa ho appunto succintamente rilevato che non si sono verificati — dall'ottobre ad oggi — fatti nuovi, tali da giustificare un ripensamento globale, che possa indurci a modificare il giudizio, già espresso, su questo disegno di legge in prima lettura.

Fatti nuovi non sono emersi nè dalla discussione svoltasi alla Camera nel mese scorso, nè dalle valutazioni che possono obiettivamente darsi, in ordine a questo disegno di legge, ai risultati delle elezioni amministrative svoltesi l'11 novembre in alcuni Comuni della Venezia Giulia e del Friuli. Si conferma pertanto che, con l'istituzione del nuovo Ente, non solo si adempie ad un preciso precetto della Costituzione, ma si risolve in maniera logica e naturale il problema di reinserire Trieste e il suo territorio nell'ordinamento amministrativo della Nazione, eliminando l'anomalia di una amministrazione straordinaria, affidata ad un Commissario del Governo, che — se rappresenta una soluzione provvisoria adottata in applicazione del *Memorandum* d'intesa — non può tuttavia trasformarsi in istituto permanente e definitivo; si soddisfa, inoltre, la legittima aspirazione di quella popolazione ad una maggiore autonomia, conforme alle sue tradizioni e alle sue capacità di autogoverno; si promuove infine il potenziamento economico della Regione, fornendo ad essa mezzi più larghi e condizioni di impiego più favorevoli.

È vero altresì che Trieste, oltre all'istanza di un più stretto collegamento con il suo retroterra, ha anche problemi di carattere nazionale, cui verrà provveduto a norma dell'articolo 70. L'ultimo comma di questo articolo prevede inoltre che « con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento ».

Nella relazione scritta ho cercato di dimostrare quanto infondato sia il timore di una impostazione politica di carattere rivendicazionista e irredentista della minoranza slovena, appoggiata dai Partiti comunista e socialista; di assurde pretese, relative alla adozione del bilinguismo; di una politica scolastica intesa a sancire condizioni di privilegio per gli alloglotti.

Sotto il profilo della programmazione economica e di quella legislativa, si è convinti che la Regione rappresenti il mezzo più idoneo per avviare e condurre a soluzione i problemi locali, non già in contrasto con lo Stato, ma in collaborazione proficua con esso.

Tale considerazione si estende anche alle Regioni a statuto ordinario, per le quali condivido la tesi, illustrata alla Camera dal ministro Medici il quale ha detto: « La Regione, liberando il potere legislativo di materie aventi interesse particolare e locale, consente a questo di concentrare le sue attività sui grandi problemi che interessano l'unità nazionale. La Regione adempie in tal modo una funzione unitaria, perchè l'esaltazione dei valori locali si accompagna all'impegno e alla riflessione del Parlamento sulle questioni di autentico rilievo nazionale ».

Sotto questo aspetto la Democrazia Cristiana riconferma la sua remota e costante vocazione regionalista. L'ordinamento regionale deve essere attuato al più presto, ma a ragion veduta, con le dovute garanzie di sicurezza per le istituzioni democratiche, senza affrettate e demagogiche improvvisazioni, mediante leggi-quadro adeguatamente elaborate e chiaramente formulate per non creare squilibri e turbamenti pericolosi per l'efficienza e per la vita stessa dello Stato, « affinchè — come scrivevo nella relazione sul bilancio dell'Interno dell'anno scorso — la Regione, delineata dalla Carta costituzionale come il pilastro fondamentale su cui si basa la nuova strutturazione delle autonomie locali, non eluda le sue finalità costruttive, ma le realizzi compiutamente in perfetta aderenza con le istanze del Paese »

Ma non desidero diffondermi più oltre per non ripetere argomenti che sono già stati abbondantemente illustrati e nella prima relazione e in questa seconda e nei vari interventi al Senato. Quindi non abuso più oltre della benevola attenzione dei colleghi e concludo con il rinnovato auspicio che questa legge costituzionale ottenga ormai la definitiva approvazione del Parlamento e che, con l'istituzione del nuovo ente, venga promosso un più prospero e felice avvenire del Friuli e della Venezia Giulia, nella sicura salvaguardia del superiore interesse della Nazione. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E Ha facoltà di parlare l'onorevole Medici, Ministro senza portafoglio.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ringrazia vivamente il relatore per le sue chiare parole, si associa ai concetti che egli ha voluto esporre in sintesi così felice e conferma le ragioni ripetutamente esposte per richiedere l'approvazione del disegno di legge costituzionale nel testo oggetto di esame da parte del Senato.

B A T T A G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, nel ribadire il voto contrario di noi liberali, mi verrebbe la voglia di ripetere, sia pure per sintesi, tutti gli argomenti da me svolti durante la discussione in prima lettura del disegno costituzionale che torna oggi ancora una volta al nostro esame.

Li vorrei ripetere tutti, nessuno escluso, convinto come sono della loro assoluta validità anche attuale. Ma si tranquillizzino gli onorevoli colleghi: non lo farò

Non lo farò, ritenendo sufficiente riportarmi agli argomenti allora svolti e limitarmi a delle brevi considerazioni che farò seguire da un interrogativo e da una chiara risposta all'interrogativo medesimo. Noi liberali siamo contrari alla creazione di altre Regioni, non già per l'aspetto teorico dell'istituto, che a suo tempo condividemmo per la *ratio* che guidò il costituente alla creazione dell'istituto stesso. Si sarebbero, infatti, voluti istituire degli organismi che costituissero garanzia di libertà contro l'affermarsi di un potere centrale dispotico, che costituissero enti motori di nuova vita, specie nel Mezzogiorno, che sapessero meglio duttilizzarsi e, quindi, aderire con amorevole e sollecita prontezza alle necessità delle popolazioni dei singoli territori e si ponessero in posizione di dialettica democratica contro l'accentramento burocratico statale al quale si imputava la compressione di certe energie locali per la mancanza di sapiente discernimento tra bisogni e bisogni e per l'incapacità di sapere interpretare le obiet-

tive necessità delle singole regioni, spesso assai diverse per posizioni geografiche, etniche ed economico-sociali.

Tutto ciò non poteva non riempiere di speranza i veri, i buoni democratici e tra costoro, mi si scusi pur non essendo immodestia, anche noi.

Ma, ahimè, quanto spesso è fallace la speranza! Tutta tinta di verde al suo apparire, tanto ammantata di scuro quando essa svanisce. È ciò che è avvenuto nella vicenda in esame. A solo pochi anni di distanza, la speranza è venuta meno e si è tramutata nel più completo pessimismo.

Perchè tutto ciò? È ovvio! Per la prova negativa fornita dalle Regioni in atto esistenti. Del resto nessuno può mettere in dubbio che certe verità possono essere provate solo in maniera empirica.

Dall'esperienza si coglie la verità. La verità infatti nasce e si consolida a contatto con le difficoltà di ogni giorno e intanto rimane tale in quanto resiste e supera le difficoltà cui va incontro placando dissidi di opinioni, di ambiente e di struttura. Ripeto, la Regione al momento del suo concepimento costituì anche per noi la speranza di un'articolazione migliore dello Stato, ma la realtà di oggi, frutto di una prova empirica, ha inabissato tale speranza. Ecco perchè siamo contrari all'estensione dell'istituto regionalistico in genere.

In particolare siamo poi contrari alla creazione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia sia per le ragioni dianzi specificate che per le altre che vado ad accennare. Certo non ci rasserena il pensiero di un'altra Regione ai confini della Patria. Come non ci rasserena quell'altro che si possa creare, proprio al centro d'Italia, una fascia scarlatta. Ma vi ha di più: la Regione Friuli-Venezia Giulia, a statuto speciale, non fu voluta e non è voluta dalle popolazioni interessate. Che dire poi se le competenze ad essa attribuite sono anche più larghe di quelle attribuite alla Sicilia? Che dire ancora sulla grossa questione che riguarda la precisa prescrizione trasfusa nella X norma transitoria della Costituzione e sulle conseguenze assai delicate che potrebbero derivare dalla prevaricazione di detta norma? Or se a ciò si aggiunge che l'istituenda nuova Regione non potrà certamente armonizzare su scala regionale le sue più disparate esigenze e le rivalità (Trieste e Udine) che racchiude nel suo seno, la cornice entro cui si inquadrano le nostre ragioni di contrasto diventa completa. E qui potrei concludere il mio breve intervento.

Ma ho detto all'inizio che avrei dovuto porre un interrogativo e dare ad esso un'adeguata risposta. Perchè dobbiamo dire ancora « sì » alla Regione Friuli-Venezia Giulia all'antivigilia della chiusura del Parlamento italiano, quando altra acqua è passata sotto i ponti e dovremmo essere più pensosi di quanto andiamo a fare? La creazione della Regione in esame costituì un impegno della D.C. di fronte a certo sibillino atteggiamento del P.S.I., costituì un cedimento del partito di maggioranza relativa in asserito olocausto al generoso quanto inutile sforzo (come vedete sono benevolo) di aiutare i socialisti nella marcia di avvicinamento all'arco democratico.

Perchè mantenere oggi l'impegno mentre l'onorevole Moro dichiara che non si può procedere alla prefabbricazione dell'istituto regione « per mancanza di stabilità politica », per sfiducia cioè ai socialisti che hanno dimostrato di tutto voler chiedere senza nulla dare? Perchè insistere nell'impegno, mentre l'onorevole Nenni dichiara esaurito l'esperimento di centro-sinistra per l'inadempienza contrattuale della D.C., proprio in ordine all'impegno di estendere l'istituto regione a tutto il territorio dello Stato? Forse per avere il « ni » dei socialisti ancora per qualche settimana? Riflettete: è un « ni » soltanto strumentale come di strumentalistica impostazione è tutta la politica socialista. Ecco perchè, colleghi democristiani, dovreste oggi dire « no » alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Noi lo abbiamo già fatto e con tutta coscienza lo ripetiamo! (*Applausi dalla destra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, abbiamo ascoltato, come sempre, con grande attenzione la relazione del senatore Pagni che avrebbe attribuito il silenzio dell'Aula nella discussione generale a qualche cosa che è mutato nella valutazione da parte degli schieramenti politici. E la nostra dichiarazione di voto tende proprio a far comprendere al nostro illustre collega che la nostra posizione non è mutata, nè poteva mutare per due ragioni.

Anzitutto sono permanentemente valide le ragioni che abbiamo esposto nella discussione generale in sede di prima deliberazione del provvedimento, e in secondo luogo noi non siamo adusi a mutare casacca ed opinione.

P A G N I , *relatore*. Senatore Nencioni, forse lei ha frainteso quello che ho detto perchè vi era un certo brusio nell'Aula. Io ho detto appunto che non era mutato nulla dalla prima discussione e che quindi evidentemente le posizioni erano rimaste invariate.

N E N C I O N I . Ma invece qualche coso è mutata, è mutata qualche cosa che ci suggerisce un'opposizione ancora più decisa.

Nella discussione generale noi abbiamo esposto le ragioni per cui ci opponevamo all'istituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, ma soprattutto abbiamo dichiarato la nostra opposizione all'istituto regionale, come strumento di progresso civile, sociale ed economico. La ragione sulla quale il relatore si è fermato è proprio una ragione di carattere economico che militerebbe a favore dell'istituzione della Regione a statuto speciale. Noi questo lo abbiamo contestato con le cifre e con gli argomenti.

Ma l'atteggiamento del Partito di maggioranza relativa, in questo particolare momento po'itico, di fronte all'attuazione dell'istituto regionale ci dice ancora una volta chiaramente ed eloquentemente quanto la nostra opposizione sostanziale sia stata in armonia con gli interessi nazionali.

Il Partito di maggioranza relativa, in questo esperimento di centro-sinistra, nel quale l'attuazione dell'istituto regionale era stata posta come punto programmatico irrinunciabile, al momento della resa dei conti, ha voluto segnare il passo per ragioni squisitamente politiche: per la mancanza di quella stabilità politica che rendeva possibile l'esperimento, si è detto.

Proprio la mancanza di quella omogenea stabilità politica aveva formato oggetto della nostra meditazione, e proprio per la mancanza di tale stabilità, fra le altre ragioni, avevamo espresso il nostro dissenso nei riguardi dell'attuazione dell'istituto regionale per non spezzettare il territorio nazionale.

Ma le ragioni che valgono contro l'attuazione dell'istituto regionale in sede nazionale, valgono in modo specifico soprattutto per le regioni speciali nei territori di confine. Infatti, proprio dove maggiormente si dovrebbe rafforzare e sensibilizzare l'autorità dello Stato si crea quello che il senatore Gianquinto ha chiamato, in sede di discussione in prima deliberazione, il ponte verso altri territori; egli ha chiuso il suo dire auspicando che questo ponte si costruisca e funzioni.

Ma questo ponte è a senso unico, e lo dimostrano l'atteggiamento della stampa slava e l'atteggiamento della stampa dei gruppi slavi di cittadinanza italiana. Attendono esultanti che il Senato della Repubblica dia la definitiva sanzione all'istituto e basterebbe questo atteggiamento di popolazioni, che si sono dimostrate nella loro valutazione politica contrarie ai nostri interessi irrinunciabili, per giustificare la nostra presa di posizione. Tutte le altre formali ragioni che sono state esposte, sono ragioni di comodo, che oggi vediamo con piacere che la Democrazia Cristiana critica timorosa.

L'istituto regionale, sia sotto l'espressione di Regione a statuto speciale, sia nell'espressione giuridica di Regione a statuto ordinario ha lo stesso comune denominatore. Questo volevamo dire nella nostra dichiarazione di voto e saremmo lieti di un ripensamento generale al di fuori di manovre politiche; saremmo lieti che fosse allontanata dal nostro Paese questa iattura di caratterre giuridico, sociale ed economico. (*Applausi dalla destra*).

P E L L E G R I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, coerentemente all'azione svolta dal Partito comunista in Italia, nella Regione Friuli-Venezia Giulia e qui in Parlamento, è chiaro che noi daremo voto favorevole al progetto di legge che concede lo statuto speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Nonostante la presa di posizione delle forze della destra — abbiamo sentito in questo momento l'autorevole voce del senatore Nencioni esplodere contro questo giusto e democratico accoglimento di una esigenza di vita progredita per quelle popolazioni — nonostante le affermazioni irate, le rappresentazioni minacciose di un avvenire che colpirebbe il Paese e particolarmente quella Regione, noi consideriamo l'approvazione dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia come un avvenimento veramente notevole, significativo e positivo per la democrazia italiana e per lo sviluppo delle istituzioni democratiche in quella Regione.

Io penso che chi avesse avuto la ventura in questi giorni di visitare o di vivere in Friuli, a contatto con quella realtà, fra gli emigranti che ritornano per poche settimane dall'estero, avrebbe visto confermata l'imperiosa necessità dell'attuazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale. È evidente che là, sul piano politico e sociale, si pongono dei problemi che richiedono soluzioni urgenti, moderne e democratiche. Di là, dalla realtà delle cose, dalla vita, dalla situazione di quelle popolazioni giunge anche l'indicazione della validità positiva ed urgente dello statuto speciale e successivamente dell'attuazione nei suoi organismi rappresentativi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per queste ragioni noi, in modo coerente, riaffermiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge, nè ci preoccupano, ripeto, le affermazioni e le minacce di un avvenire tormentato, che provengono dai banchi della destra. Siamo convinti di votare per il progredire democratico di quelle popolazioni e di quelle terre e in tale voto — è necessario dirlo — vi è un auspicio: che possibilmente nel corso di questa legislatura — perchè c'è il tempo a disposizione — si riesca ad approvare la legge elettorale che crea la condizione giuridico-politica perchè quella Regione possa attuarsi nell'istituto rappresentativo: il Consiglio regionale della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

S O L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L A R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la seconda lettura che è richiesta per le leggi costituzionali è certamente giusta, perchè in tre mesi ci possono essere sulle leggi dei ripensamenti o possono verificarsi delle novità. In questi tre mesi, per quanto riguarda questo disegno di legge, novità non ce ne sono state; ma un rischio si è corso: che cadesse il Governo Fanfani, per il massiccio tentativo di tutta la destra italiana parlamentare e, in settori di dominio padronale, da parte dei gruppi di potere che volevano mettere in crisi la formula di centro-sinistra, per cui si potesse non giungere a questo secondo brevissimo dibattito, ed al voto definitivo del disegno di legge che discutiamo.

F E R R E T T I . Ma cosa c'entrano i padroni con la Venezia Giulia? Qui si diventa matti! (*Commenti dalla sinistra*).

S O L A R I . Parliamo di politica e sappiamo quali sono le forze che si mettono contro la politica di progresso. Non si allarghi la polemica anche qui, perchè proprio in seconda deliberazione alla Camera, in luogo di stare nel tema della Regione Friuli-Venezia Giulia, senatore Ferretti, si è fatto di tutto per allargare la polemica sui temi di carattere generale; bisogna invece contenerla al carattere che ha questa legge voluta dalla Costituzione. Stiamo quindi nei limiti; ma a fare della polemica siete proprio voi: noi socialisti manteniamo la coerenza

di sempre in quel che facciamo, assolutamente con la solita nostra obiettività, con la certezza di essere nel giusto, con la presunzione, anzi, di essere nel giusto e nel vero...

N E N C I O N I . Con la presunzione di essere a tavola! (*Commenti dalla sinistra*).

S O L A R I . E quindi in questo senso noi continuiamo a comportarci. Il Partito socialista italiano sa di essere un elemento indispensabile in Italia perchè non si torni indietro: indispensabile per fare quelle riforme di fondo che sono richieste dalla situazione italiana...

N E N C I O N I . La marcia del gambero!

S O L A R I... e difatti vediamo che, proprio a causa di questo, si sono corsi dei rischi; perchè si voleva impedire di andare avanti. Sappiamo che in questo momento nell'altro ramo del Parlamento si sta discutendo su una mozione di sfiducia: qualcosa di nuovo, quindi, vi è: i partiti si muovono, hanno qualcosa da dire.

F E R R E T T I . Legga cosa ha detto Togliatti: legga lo stenografico della Camera!

S O L A R I . Non mi interessa, senatore Ferretti: punte accese nella polemica ci sono sempre state; poi si placano, rimontano, e noi attendiamo che si vada invece al termine di questa legislatura approvando questo provvedimento, e anche altri.

In questa seconda lettura, onorevole Ministro, è necessario dire qualcosa proprio per rispondere a quel che è stato detto in particolare nell'altro ramo del Parlamento e che riguarda noi del Partito socialista italiano. Noi in questi tre mesi non abbiamo avuto bisogno di fare rimeditazioni, riesami: noi siamo ancora completamente d'accordo, con le stesse idee d'allora, sulla sostanza di questo disegno di legge, e perciò il Gruppo del Partito socialista italiano darà il suo voto favorevole. Ed io personalmente confermo integralmente, nella sostanza e nella forma, quel che ebbi a dire nei miei interventi dell'autunno scorso.

Questa riconferma è indispensabile da parte mia, perchè alla Camera si è detto che io mi sarei dichiarato contrario anche ad un accordo tra Italia e Jugoslavia per il tentativo di recupero della Zona B. Non mi ripeto: solo invito, chi lo desideri, a leggere il resoconto stenografico delle mie dichiarazioni di allora. Ed a questo riguardo ci sono stati anche chiari accenni del senatore Pagni in questa Assemblea e del relatore di maggioranza nell'altra Assemblea. Ma l'onorevole Almirante ha tratto lo spunto da questo per arrivare a scrivere nella sua relazione: « È possibile governare l'Italia dipendendo anche da voti che, quando fosse in giuoco il confine del nostro Paese, si orienterebbero certamente ai danni dello Stato italiano? » A mio giudizio, onorevoli colleghi, con queste parole l'onorevole Almirante ha tacciato di traditori della Patria noi socialisti. Non vi è altra interpretazione da dare a queste parole.

Voce dall'estrema sinistra. Non è la prima volta.

S O L A R I . Ma noi naturalmente dei nostri sentimenti nazionali non rispondiamo alla destra fascista.

F E R R E T T I . Ma alla Camera c'erano i tuoi compagni di Gruppo che avranno risposto. Qui siamo al Senato, parliamo di quello che succede al Senato.

S O L A R I . Non raccolgo neppure le sue parole.

F E R R E T T I . Lei accusa dei deputati e non deve essere permesso. Qui ce la vediamo tra senatori, alla Camera se la vedono tra deputati. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

S O L A R I . Noi non raccogliamo le vostre provocazioni, senatore Ferretti...

F E R R E T T I . Io le chiedo di non attaccare un collega dell'altro ramo del Parlamen-

to perchè là c'erano uomini della sua parte che gli avranno detto quello che si meritava.

S O L A R I . Si parlava di me, senatore Ferretti, ed i miei colleghi potevano anche non sapere quello che io ho detto in quest'Aula ed è comprensibile che possano anche non aver letto il mio intervento. Quindi la sua interruzione è del tutto inutile ed è di pessimo gusto. Non raccolgo neppure le parole dette dall'onorevole Gefter Wondrich — nome persino di difficile pronunzia, nome poco casalingo — il quale si sente più italiano di tutti noi ed ha detto che le mie parole equivalgono a bestemmie.

F E R R E T T I . È un istriano che ha dovuto lasciare l'Istria. Lei dovrebbe onorarlo... Lei continua ad attaccare dei colleghi del mio Partito ed ho il dovere morale di reagire. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

S O L A R I . Mi obbliga soltanto a continuare per qualche minuto di più.

P R E S I D E N T E . Senatore Ferretti, se nei Parlamenti italiani tutti osservassero il principio da lei richiamato le cose forse andrebbero meglio, ma crede che sia la prima volta che qui si parla di deputati e, alla Camera, di senatori?

F E R R E T T I . Io l'ho inteso in questo momento ed ho il dovere come cittadino e come rappresentante di cittadini di richiamare un mio collega, senza offesa, ad un dovere.

S O L A R I . Ripeto di essere stato chiamato in causa, e voi speculate su queste cose e volete impedire a noi... (*Interruzione del senatore Ferretti*). Avete voi tradito l'Italia, non noi. Riaffermo comunque di considerare come ripetuto tutto ciò che ho detto allora, nella polemica su questo disegno di legge e fuori della polemica. E desidero però dire all'onorevole Gefter Wondrich che nessun socialista si è mai sognato di fare oggetto di irrisione l'amore per la propria terra, come egli ha anche lamentato. Poichè voi fate leva sulle corde sensibili del popolo italiano... (*interruzione del senatore Nencioni*)... sono nei limiti di una dichiarazione di voto... debbo dire che non sono mai stato insensibile, nè lo sono, a quegli italiani che hanno dovuto abbandonare l'Istria e Zara ed anche, pur se il confronto non regge perfettamente (*interruzione del senatore Franza*), a quegli italiani che hanno abbandonato la loro casa e la loro residenza a Mogadiscio, a Tripoli, all'Asmara. (*Interruzione del senatore Franza. Repliche dall'estrema sinistra*). Sono gli uomini, sono le cose vive che contano, e questo mi fa pensare che 50 anni fa il mio paese in Carnia aveva il doppio degli abitanti di oggi, e così da ragazzo vedevo partire giovani sposati e non sposati verso i più lontani continenti, e non sono tornati; non hanno la possibilità pratica di tornare. Per questa tragedia il popolo italiano non si è mai commosso, è rimasto purtroppo indifferente, considerando l'emigrazione come una fatalità; e così la classe dirigente si è sempre ritenuta incolpevole e non ha fatto alcun serio sforzo per impedire questo esodo.

F E R R E T T I . E questo è il miracolo economico di questi signori: che la gente deve andare a lavorare lontano...

S O L A R I . Il fenomeno purtroppo è ancora impressionante, e credo che il duro destino di quella povera gente che è partita per andare oltre gli Oceani senza più tornare, sia più duro che non per quegli italiani d'Istria che sono venuti a vivere in Italia.

F E R R E T T I . Io ho detto che per gli istriani questi sono tutti discorsi inutili!

T E R R A C I N I . Basta, inutile è continuare questa polemica!

F E R R E T T I . Ma non l'ho provocata io!

S O L A R I . Ponendo fine alla digressione, affermo che la destra non ci tira fuori strada con questi sentimentalismi, quando sappiamo, senatore Ferretti, che dietro

questi sentimentalismi falsi c'è il vostro antiregionalismo e il vostro antisocialismo! (*Vive proteste dalla destra. Clamori*).

F E R R E T T I . Noi il sentimento l'abbiamo provato andando in guerra e lasciando il sangue sul campo!

S O L A R I . Allora, direi all'onorevole Almirante, nessun doppio gioco, nessun atteggiamento opportunistico o ipocrita di dire da parte nostra una cosa a Roma e di farne un'altra nella regione!

Noi diciamo a Roma quello che diciamo nella nostra regione, e cioè che accetteremo sempre nelle nostre file e nelle nostre liste gli sloveni della nostra regione perchè sono cittadini italiani come chiunque altro.

Questo disegno di legge, onorevole Ministro, è uno strumento democratico e di progresso, uno strumento che è richiesto dalla Costituzione. Esso avrà certamente una applicazione positiva, anche se vi saranno delle difficoltà iniziali, anche se si dovrà procedere con una certa cautela. Ma siamo convinti che, posto questo strumento nelle mani forti dei triestini e dei friulani, essi sapranno non solo portare le cose avanti, da ogni punto di vista, ma sapranno anche scegliere i propri uomini migliori, i più qualificati e i più fedeli alle proprie idee perchè sia possibile amministrare saggiamente la nuova Regione. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

Pertanto, il Gruppo socialista voterà favorevolmente al disegno di legge così come è, nella certezza che se finora si è sempre neutralizzata qualsiasi spinta autonomistica, proveniente dal basso, con le Regioni si creerà una cerniera per una politica di piano, ci si avvierà, finalmente, verso la soppressione di un ordinamento già condannato dal progresso, si marcerà verso l'eliminazione di quell'impronta napoleonica della quale è troppo fortemente, essenzialmente permeato lo Stato italiano. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

V A L L A U R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L L A U R I . Signor Presidente, siamo giunti alla conclusione dell'*iter* parlamentare di questa legge costituzionale.

N E N C I O N I . Sgrammaticata!

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, la prego di non interrompere.

N E N C I O N I . È un mio diritto sottolineare una realtà.

P R E S I D E N T E . È un diritto, ma c'è anche un limite!

V A L L A U R I . Si ha diritto di esprimere le proprie opinioni, non si ha diritto di ritenersi capaci di essere in cattedra ad insegnare agli altri! Si dice un'opinione, ma non si fa il professore!

Ho avuto l'incarico di fare la dichiarazione di voto a nome di tutto il Gruppo senatoriale della Democrazia Cristiana. Ringrazio tutti i colleghi del Gruppo per l'onore che mi è stato concesso in questa circostanza, che per il Friuli-Venezia Giulia rappresenta il coronamento di un'aspirazione che per la stragrande maggioranza delle genti di quel territorio della Patria, al confine orientale, ha sempre costituito ragione di vita.

È nostra convinzione che tale istituto, oltre che rappresentare l'ottemperanza completa all'articolo 116 della Carta costituzionale, è anche la manifestazione di una volontà politica che la Democrazia Cristiana ha sempre considerato necessaria per l'attuazione del suo programma elettorale del 25 maggio 1958.

Vogliamo testimoniare ancora una volta che questa volontà politica, ancora oggi, si riafferma guardando ad un domani nel quale la Democrazia Cristiana, che da 15 anni ha la guida determinante del Paese, saprà continuare a garantire l'ulteriore avanzamento della società italiana sulla via del progresso democratico e soprattutto sulla via segnata dalla bandiera della libertà. (*Applausi dal centro*).

P A G N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A G N I , *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di esaminare la possibilità, in sede di coordinamento, di correggere taluni errori di grafia e di grammatica che compaiono nel testo degli articoli 5, 17 e 62, prima di trasmettere la legge al Capo dello Stato.

P R E S I D E N T E . Lei ricorda che anche in prima lettura è stata sollevata questa richiesta.

P A G N I , *relatore*. Furono presentati degli emendamenti e noi li respingemmo dicendo che gli errori si correggono semplicemente.

P R E S I D E N T E . Senatore Pagni, non è possibile dar corso alla sua proposta.

Onorevoli colleghi, rinvio ad altra seduta la votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Discussione e approvazione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 103)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S C H I A V O N E , *relatore*. Prendendo atto del fatto che nessuno prende la parola, mi ritengo agevolato e spedito nell'esporre all'Assemblea le ragioni che hanno ispirato queste proposte.

La prima proposta si riannoda ad una esclusione di cui soffrono alcuni senatori all'inizio della formazione del Senato. Vi sono senatori i quali non possono prendere parte all'elezione del Presidente, nè possono partecipare all'ufficio di Presidenza, nè alla Giunta delle elezioni, nè alla Giunta del regolamento, nè alla Commissione per la biblioteca.

Si propone di riparare a questa esclusione. Vi sono taluni i quali si trovano ad essere stati candidati sia per l'elezione alla Camera, sia per quella al Senato ed eletti, dovendo poi optare tra l'una e l'altra Camera, hanno optato per la Camera. A costoro devono subentrare altri. Questi ultimi, i subentranti, non possono partecipare agli organismi su accennati, nè possono prendere parte all'elezione del Presidente.

Si vuol supplire a questa lacuna e in che modo? Si tende a far sì che senz'altro, fin dalla prima seduta, si possa far luogo alla loro proclamazione come eletti al Senato. D'altra parte c'è una vacanza per effetto della esercitata opzione per la Camera, che deve essere colmata; il che suppone un'operazione di verifica circa l'ordine in cui far luogo a riempire il posto lasciato vuoto: in altre parole occorre una verifica per stabilire a chi spetti di subentrare all'optante. Ecco la norma che viene proposta all'approvazione dell'Assemblea. Si tende a far sì che la proclamazione dei subentranti abbia luogo senz'altro, e, all'uopo, a stabilire chi ha diritto a subentrare. Ed ecco allora la necessità di nominare una Giunta provvisoria per questa verifica.

Il presidente provvisorio, secondo la norma proposta, procede alla convocazione della Giunta provvisoria chiamando a farne parte coloro, non meno di sette, che abbiano avuto la veste di componenti della Giunta delle elezioni del precedente Senato; e se non ve ne sono sette, si fa il sorteggio adibendo altri che non abbiano questa provenienza. Avvenuta la verifica, si potrà far luogo alla proclamazione dei subentranti, che potranno partecipare all'elezione del Presidente ed avranno diritto ad essere componenti della Giunta delle elezioni, della Giunta del regolamento e della Commissione per la biblioteca.

Poichè si va ad utilizzare senatori che siano stati nella Giunta delle elezioni del precedente Senato è il caso di considerare che si ha un precedente a questo proposito: nel

Regolamento della Camera è stabilito che all'apertura di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea debba essere provvisoriamente uno dei Vice Presidenti della Camera precedente. A titolo analogico si possono ben utilizzare coloro che siani stati nella Giunta delle elezioni del precedente Senato. L'utilità della norma non ha bisogno di illustrazioni più ampie e quindi si presenta secondo me senz'altro accettabile.

Vi è un'altra lacuna che si è presentata all'attenzione. Per quel che riguarda l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, le forme oggi vigenti sono due: o provvede il Senato in Assemblea, ovvero provvede la Commissione in sede deliberante a cui, a questo titolo, sia stato deferito il disegno di legge dal Presidente.

Vi può essere una terza forma la quale trova già radice proprio nelle disposizioni che riguardano le approvazioni di Commissione in sede deliberante, perchè nell'articolo 26 dell'attuale Regolamento è detto che si può, quando il disegno di legge viene deferito in sede deliberante alla Commissione competente, a richiesta di un certo numero di senatori o del Governo, passare dalla sede deliberante della Commissione all'Assemblea. Vi è poi un'aggiunta: si può anche passare all'Assemblea soltanto per l'approvazione finale e per le dichiarazioni di voto.

Ora, questo che è previsto come una sottospecie e una derivazione dell'assegnazione in sede deliberante, può essere un mezzo di discussione e di approvazione utilizzabile fin da principio, mediante assegnazione diretta del Presidente alle singole Commissioni competenti, in quanto si verifichino dall'inizio circostanze che possano indurre a utilizzare questo sistema misto.

Possiamo avere cioè il caso di disegni di legge con una notevole importanza politica e finanziaria, ma con un numero larghissimo di articoli, ragione per cui l'esame articolo per articolo in Assemblea non non si presenti opportuno. In tal caso, col sistema che si propone, l'esame articolo per articolo sarebbe fatto da parte della Commissione competente, rimanendo l'approvazione finale riservata all'Assemblea unitamente alle dichiarazioni di voto.

L'articolo proposto 26-*bis* instaura questo sistema misto per designazione iniziale da parte del Presidente.

Vi è poi un'altra innovazione che ha carattere consequenziale rispetto alle modifiche introdotte. Il primo periodo dell'articolo 3 è infatti sostituito col seguente: « Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti ». Si tratta di una questione di forma.

Vi sarebbe poi una terza norma da introdurre per la quale propongo l'accantonamento. Si tratterebbe di far eco al Regolamento della Camera che, nell'ipotesi della coincidenza di due disegni di legge su materia identica presentati all'una e all'altra Camera, dispone che l'esame del disegno di legge venga sospeso per un determinato periodo di tempo qualora risulti che al Senato sia stato già presentato un disegno di legge analogo. La medesima disciplina si poteva introdurre a titolo di reciprocità nel Regolamento del Senato, senonchè è recente la notizia che la Camera è incerta se mantenere o meno questa norma nel suo Regolamento, e che comunque vorrebbe farne oggetto d'esame in sede di coordinamento tra i due Regolamenti. Per tale motivo io ritengo che si debba accantonare la proposta relativa a questa innovazione.

Le norme di cui si tratta vengono proposte all'Assemblea con l'approvazione unanime di tutti i componenti della Giunta del Regolamento, quindi non dovrebbero sorgere preoccupazioni circa la loro definitiva approvazione. Sarebbe preferibile il sistema dello scrutinio segreto poichè in tal modo si darebbe tempo a tutti i senatori di votare, e si potrebbe così raggiungere quella maggioranza qualificata che occorre per simili approvazioni.

Aggiungo che il documento in esame reca altre due innovazioni di carattere formale. Si tratta di mutare la denominazione « Affari esteri e colonie », per la terza Commissione, in « Affari esteri » semplicemente, dal momento che non esistono più colonie. Così pure per la Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione si propone di sostituire la parola « alimentazione » con la parola « foreste », la parola « alimentazione » avendo avuto ragione d'essere ai tempi della rico-

struzione, e non essendo ormai più necessaria.

Ritengo che non dovrebbero sorgere difficoltà per quanto riguarda l'accettazione di tali innovazioni, dal momento che la loro opportunità è più che evidente. Confido pertanto nell'approvazione da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione delle modifiche proposte dalla Giunta del Regolamento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

A tal fine, il Presidente convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

La Giunta provvisoria è costituita dai senatori membri della Giunta delle elezioni del precedente Senato, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

(*È approvato*).

CAPO II

COSTITUZIONE DEL SENATO

Art. 3.

Il primo periodo è sostituito dal seguente:

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla nomina del Presidente, con votazione a scrutinio segreto.

(*È approvato*).

CAPO V

DEI GRUPPI PARLAMENTARI E DELLE COMMISSIONI

Art. 20.

Al primo comma, i nn. 3 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

. . . . . .

3) Affari esteri.

. . . . . .

8) Agricoltura e foreste.

. . . . . .

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-*bis*.

Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 26, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, deferire singoli disegni di legge alle Commissioni competenti perchè li esaminino e li approvino articolo per articolo, riservando all'Assemblea l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. In tal caso delle sedute delle Commissioni si redige e si pubblica il resoconto stenografico. Per la presentazione della relazione all'Assemblea si applica l'articolo 32.

In Assemblea possono chiedere la parola il relatore e il rappresentante del Governo.

Fino al momento dell'approvazione finale il disegno di legge è rimesso all'Assemblea per l'esame e l'approvazione secondo la procedura normale, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano. La rimessione all'Assemblea ha luogo altresì nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 31.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . La proposta relativa all'introduzione di un articolo 27-*bis* rimane accantonata.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Ricordo al Senato che le modifiche al Regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata. Pertanto, accogliendo la proposta del relatore, dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto sul complesso delle modifiche.

(*Segue la votazione. Durante lo svolgimento della votazione, il Vice Presidente Zelioli Lanzini sostituisce alla Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Ceschi, per consentire a quest'ultimo di prendere parte alla votazione stessa*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Bardellini, Battaglia, Bergamasco, Berti, Bertoli, Bertone, Bitossi, Boccassi, Bonafini, Bosco, Bosi, Bussi,

Caleffi, Carelli, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerulli Irelli, Cervellati, Ceschi, Chabod, Cingolani, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli,

Dardanelli, De Giovine, De Luca Luca, De Simone, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fenoaltea, Ferrari, Fiore, Fortunati, Franza,

Galli, Gallotti Balboni Luisa, Gatto, Gelmini, Gianquinto, Giraudo, Gombi, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Guidoni,

Indelli, Iorio,

Jannuzzi, Jervolino,

Lami Starnuti, Latini, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Mammucari, Mancino, Masciale, Medici, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Minio, Molinari, Moltisanti, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Mott,

Negri, Nencioni,

Oliva,

Pagni, Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pelizzo, Pellegrini, Pennavaria, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli,

Restagno, Riccio, Roasio, Roda, Rosati, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Sansone, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Sereni, Simonucci, Spagnolli,

Terracini, Tessitori, Tirabassi, Turchi,

Vaccaro, Vallauri, Varaldo, Venudo, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zanotti Bianco e Zelioli Lanzini.

Sono in congedo i senatori:

Bonadies, Crespellani, Faravelli, Marchisio e Massari.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Approvazione, nel testo coordinato, del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (2247-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione finale del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 ».

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati votati tutti gli articoli, mentre la votazione del disegno di legge nel suo complesso è stata rinviata alla seduta odierna per consentire alla Commissione di provvedere al coordinamento.

Si dia lettura del testo coordinato del disegno di legge.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'Autorità giudiziaria ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 3.

La lettera *e*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppressa.

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 ed *a*) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale ».

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonchè la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento

di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole « colori che possono essere impiegati » sono sostituite con le altre « materie coloranti che possono essere impiegate » e le parole « gli standards di purezza » con le altre « i requisiti di purezza ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6 ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole « gli standards di purezza » sono sostituite con le altre « i requisiti di purezza ».

Art. 13.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi

verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

Art. 14.

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

Art. 15.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

Art. 16.

È istituita nel Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero dei posti previsti dalla tabella I del quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è aumentato di una unità.

Al Direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 15.

Con decreto del Ministro della sanità verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta.

Vengono altresì istituiti gli Ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o più provincie e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il numero e la sede di detti Ispettorati verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro della sanità. Nella fase istitutiva essi potranno aver sede nell'ufficio del medico provinciale della città prescelta come centro di zona e, in tal caso, si avvarranno del relativo personale tecnico, amministrativo e d'ordine.

Art. 17.

Gli ispettori sanitari di cui all'articolo 15 vengono assegnati alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali secondo le modalità di impiego che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul

commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonchè sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il Ministro della sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo della carriera direttiva dei medici e dei veterinari di cui alle tabelle nn. 2 e 3 del quadro I, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

I titolari o dipendenti delle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell'articolo precedente, non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verità o incompleti sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

Art. 19.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

Art. 20.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo previsto dall'articolo 15 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze agrarie e ingegneria chimica, i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di quaranta anni, salva l'elevazione del limite di età ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nei bandi di concorso saranno precisati, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, il diploma o i diplomi di laurea, fra quelli indicati nel precedente comma, richiesti per la partecipazione al concorso, nonchè le materie ed i programmi di esame.

Per la nomina delle commissioni esaminatrici e per lo svolgimento dei concorsi, si applicano le norme generali sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato della carriera direttiva.

Art. 21.

La tabella I del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 22.

Per la specializzazione e per il perfezionamento dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 23.

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

Art. 24.

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari possono essere conferiti:

a) per non oltre un quinto, su designazione del Consiglio di amministrazione e secondo la graduatoria formata dal Consiglio stesso, ad impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministro della sanità di fissazione e ripartizione dei posti da conferire in relazione ai vari tipi di laurea;

b) per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 20.

Gli impiegati assunti ai sensi del precedente punto *a*) prendono posto in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui al punto *b*).

Art. 26.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande, salvo quelli istituiti dagli enti locali ed universitari, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 27.

All'onere derivante dalla prima applicazione degli articoli 15 e 21 valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 50 milioni, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Con analoga riduzione si farà fronte all'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 24 per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 28.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ISPETTORI SANITARI

Coeffic.	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale sanitario	12
500	Ispettore capo sanitario	40
402	Ispettore sanitario	40
		92

TABELLA *B*

CARRIERA AUSILIARIA
DELLE GUARDIE DI SANITA'

Coeffic.	Qualifica	Numero dei posti
180	Primo capo guardia	50
173	Capo guardia	100
159	Guardia	300
		450

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole relatore ad illustrare il coordinamento compiuto dalla Commissione.

A L B E R T I , *relatore*. Ripercorso attentamente il testo quale scaturiva dai lavori dell'Assemblea, si è dovuto constatare che vi erano piccoli errori nell'interpunzione, nella divisione dei commi e nella numerazione degli articoli; è stato pertanto modificato l'ordine di numerazione degli articoli, in presenza di alcuni articoli *bis*.

Do contezza, ora, dei principali punti in cui, per debito di chiarezza e quindi di efficienza del testo della legge, si è dovuta sostituire una parola o si è dovuta espungere una espressione.

Nell'articolo 13-*bis* le parole « o le diano scientemente errate », sono state sostituite con le altre, equivalenti ma più precise: « o le diano scientemente non rispondenti a verità »; si sono voluti, cioè, evitare degli inconvenienti che potrebbero derivare anche, ad esempio, dalla seconda o terza cifra decimale, quando si tratti di numero o di proporzione analitici. Originariamente questa disposizione costituiva un inserto dell'articolo 13; ora costituisce un articolo autonomo.

Gli stessi proponenti sono d'accordo in questa variazione che mira ad una più esatta interpretazione del pensiero del legislatore.

All'articolo 15 risultava interpolata la parola « merceologia », come riferentesi a titolo di laurea.

Prese le opportune informazioni in sede competente e idonea, risulta che una laurea in merceologia in Italia non esiste, sebbene esistano dei corsi di perfezionamento in seno alla facoltà di economia e commercio e di scienze politiche.

Forse, per mero errore, quando si è parlato di scienze agrarie, si è inteso che, in una facoltà di scienze agrarie molto importante come quella di Perugia, l'insegnamento di merceologia, che in quella Università è afferente, per vero, alla facoltà di scienze politiche, fosse stato appodiato alla facoltà di scienze agrarie. Lo stesso proponente senatore Carelli accede alla proposta di espungere la parola « merceologia ».

La Commissione ha poi provveduto a dare una nuova collocazione ad alcuni articoli secondo un criterio di maggiore logicità.

Niente altro è stato osservato nella riunione di coordinamento di questa mattina.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Il Governo è d'accordo con le proposte relative al coordinamento.

P R E S I D E N T E Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo coordinato Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto sul complesso delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 103):

Senatori votanti	136
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato .	125
Favorevoli	133
Contrari	3

(*Il Senato approva*).

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E Avverto che nella seduta di domani saranno iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge concernenti i conti consuntivi del fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938 al 1942-43 e i rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome per gli anni finanziari 1950-51 e 1951-52.

Non mi sembra inutile sottolineare che, mentre dedichiamo intere settimane, interi mesi, a discutere i bilanci preventivi, non impieghiamo che pochissimo tempo, e con molto ritardo, per esaminare i consuntivi e questo mi sembra grave per l'amministrazione del nostro Stato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge alla deliberazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il seguente disegno di legge alla deliberazione:

della 2ª Commisione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (2465), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga di prendere in considerazione le ripetute richieste formulate attraverso ordini del giorno dalle Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato affinchè ai Presidenti sia assegnato un decoroso rimborso spese per l'impegnativo compito da essi espletato, analogamente a quanto avviene per altri Enti similari (3600).

BARDELLINI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga opportuno provvedere alla normalizzazione del funzionamento della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, con la designazione di un presidente del quale questo importante Ente regionale è privo da quasi un semestre, dopo le dimissioni del professor Merlini che fu per tanti anni il presidente che seppe guidarla con decoro e larghezza di vedute.

Nella circostanza l'interrogante, riaffermando quanto ebbe già a dire ripetutamente in occasione della discussione del bilancio del Dicastero dell'industria, fa presente come si imponga finalmente una legge che disciplini giuridicamente questi importanti organismi, che debbono essere l'espressione democratica delle varie categorie produttive, per sottrarli alle vicende dei Governi in carica, di cui il caso di Bologna, insieme con altri casi precedenti, è un'ulteriore prova.

Si chiede, infine, a quale punto sia il progetto di riordinamento giuridico degli enti camerali, di cui tutti i Ministri dell'industria, che si sono succeduti nella carica, hanno sempre promesso lo studio e la presentazione (3601).

BARDELLINI

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non intenda provvedere, con urgenza, ad assicurare un migliore trattamento giuridico ed economico ai Cappellani degli istituti di prevenzione e di pena che svolgono, diuturnamente, a beneficio della società, la più cristiana missione di redenzione umana (3602).

MILITERNI, INDELLI, GENCO, PICARDI, CORNAGGIA MEDICI, PAJETTA, ANGELILLI

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, sui motivi che hanno finora impedito la presentazione di appositi disegni di legge per il coordinamento delle norme relative agli organici dei Ministeri stessi, in attuazione dell'ordine del giorno, accettato dal Governo e approvato dalla 5ª Commissione del Senato nella seduta del 12 luglio 1962, in sede di esame del disegno di legge n. 2009, in cui si riscontravano inammissibili discordanze nelle carriere del personale dei dicasteri finanziari, ed in particolare con quelle stabilite nei disegni di legge 2082, 2093 e 905, attualmente diventati leggi (3603).

RODA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali sono i motivi che intralciano il normale svolgimento della pratica che da anni ha avanzato il comune di Gioia Tauro per ottenere il contributo statale per la realizzazione del mattatoio comunale in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Come deve essere noto a codesto Ministero, il grosso e popolato centro di Gioia Tauro, che ha una popolazione di poco inferiore ai 20.000 abitanti, sede commerciale e industriale di grande rilievo, è sfornito di un macello comunale in quanto quello che esisteva, vecchio ed inservibile, è stato recentemente dichiarato inadatto dall'Ufficio del veterinario provinciale di Reggio Calabria, che ne ha quasi disposto la chiusura con lettera 15 gennaio 1963, in conseguenza di che gli esercenti di Gioia Tauro saranno costretti a servirsi del pubblico mattatoio di paesi viciniori. La cosa è indubbiamente grave e può causare anche incidenti, comunque è causa di sfavorevoli commenti; per cui s'impone il più urgente e tempestivo intervento del Ministro per risolvere una questione annosa di tanta importanza (3604).

MARAZZITA

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 25 gennaio 1963

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 25 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (2405-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con *Memorandum* e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960 (2142) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna sull'esenzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione del Commonwealth per le tombe di guerra effettuato a Roma il 17-20 aprile 1961 (2145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961 (2302-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958 (2303-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 (2406) (*Procedura urgentissima*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (2427) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (2428) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1951-52 (2431) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Votazione finale del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Deputati BELTRAME ed altri; MARANGONE ed altri; SCIOLIS e BOLOGNA; BIASUTTI ed altri. — Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (2125-*bis*) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 1962; dal Senato, nella seduta del 24 ottobre 1962 - In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 12 dicembre 1962*).

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari